

Special Assist

Fiscal
Assist
2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE “DECRETO DIGNITÀ”

LEGGE 9/8/18, N. 96

DI CONVERSIONE DEL

DECRETO LEGGE 12/7/18, N. 87 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ

DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE”

(G.U. N. 161 DEL 11/8/18)

LEGGE DI CONVERSIONE IN VIGORE DAL 12/8/18

LE MODIFICHE AL DECRETO SONO IN AZZURRO

DECRETO “DIGNITÀ”	
Aiuti di stato per investimenti in Italia – perdita del beneficio per le imprese beneficiarie che delocalizzano fuori dalla UE Se l’attività economica di una impresa che opera in Italia ovvero un’attività analoga o una loro parte viene delocalizzata entro 5 anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata (aiuto di Stato) in Stati non appartenenti all’Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti all’Accordo SEE, l’impresa: • decade dall’agevolazione; • è assoggettata a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito; • l’importo del beneficio da restituire è maggiorato di un tasso di interesse <u>calcolato in base</u> al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali.	<i>Art. 5, co. 1 (modificato)</i>
Delocalizzazione – trattasi del trasferimento <u>dell’attività economica specificamente incentivata</u> o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa <u>che sia con essa in rapporto di</u> controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. Forma del contributo vincolato - il vincolo si applica indipendentemente dalla forma del contributo (finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.) e dalle modalità di erogazione (essendo riferibile anche a quelle c.d “automatiche” o “a sportello”). Decorrenza - Resta ferma l’applicazione della disciplina previgente per i benefici già concessi o banditi e gli investimenti già avviati al 14/7/18; l’art. 1, co. 60, della legge n. 147 del 2013 prevede che per i contributi erogati a decorrere dal 2014, le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro 3 anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all’Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%, decadono dal beneficio e hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.	
Aiuti di stato per investimenti in specifici siti – perdita del beneficio per le imprese che delocalizzano al di fuori del sito, in Italia o in Europa Se l’attività economica ovvero un’attività analoga o una loro parte viene delocalizzata dal	<i>Art. 5, co. 2 (modificato)</i>

Special Assist

sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, le imprese che operano in Italia che hanno beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio.	
Delocalizzazione - il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Importo da restituire - è maggiorato di un tasso di interesse <u>calcolato in base al</u> tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali. Decorrenza - Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente per i benefici già concessi o banditi e gli investimenti già avviati al 14/7/18 (vedi paragrafo precedente).	
Aiuti di stato per incremento di livelli occupazionali – perdita del beneficio per le imprese beneficiarie riducono i dipendenti Se, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, l'impresa che beneficia di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale riduce i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio in misura superiore al 10% nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento – perde i benefici in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale e totalmente in caso di riduzione superiore al 50%. L'importo da restituire in caso di decadenza è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali. Le nuove disposizioni si applicano ai benefici concessi o banditi e gli investimenti avviati successivamente al 14/7/18.	Art. 6 (confermato)
Iper ammortamento – se le imprese beneficiarie cedono o delocalizzano il bene al di fuori dell'Italia decadono dal beneficio L'iper ammortamento (maggiorazione del costo del 150% ai fini dell'ammortamento fiscale su alcuni individuati beni ad alta tecnologia, di cui all'art. 1 co. 9, n. 232/2016) spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia. L'agevolazione è oggetto di recupero se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati sono: • ceduti a titolo oneroso; • destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.	Art. 7 (modificato)
Come avviene il recupero - attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione <u>dei beni</u> agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorrenza - Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14/7/18. Esclusioni - il recupero dell'agevolazione di delocalizzazione dei beni agevolati non si applica agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017, ossia alle ipotesi di realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione se nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:	

Special Assist

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232/2016; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. Il recupero non si applica, inoltre, nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.	Ricerca e sviluppo – il credito d'imposta si applica ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3, co. 1, del D.L. n. 145/2013, non si applica ai costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Credito di imposta per ricerca e sviluppo Credito d'imposta del 50% su spese incrementali, riconosciuto fino a un massimo annuo di 20.000.000 euro per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Sono ammesse le spese relative a: • ricerca fondamentale; • ricerca industriale; • sviluppo sperimentale. L'agevolazione si applica alle spese in ricerca e sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020. Art. 8 (confermato)
Quali imprese appartengono al gruppo - le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Decorrenza - dal periodo d'imposta in corso al 14/7/18, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Norme transitorie - per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. L'ammissibilità dei costi è sempre subordinata alla condizione che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa acquirente.	
Redditometro – modifiche ai criteri Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 38, co. 5, del D.P.R. n. 600/1973 (c.d. redditometro), l'individuazione del contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche - sarà effettuata da un decreto MEF che potrà essere emanato dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito	Art. 10 (confermato)

Special Assist

complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Il decreto del 16/9/15, attualmente vigente, non sarà applicato ai controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.	
Esclusioni - sono fatti salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e gli atti previsti dall'art. 38, co. 7, del D.P.R. n. 600/1973, per gli anni di imposta fino al 31/12/15. Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.	
Invio dei dati delle fatture emesse e ricevute – cambiano i termini La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate deve avvenire entro il 28/2/19 (invece che 30/11), anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. Per chi opta per la comunicazione semestrale i nuovi termini sono: • 30.9 per il primo semestre; • 28.2 dell'anno successivo per il secondo semestre. Occorre tenere in conto che dal 2019, con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica, lo spesometro continuerà ad essere obbligatorio per le sole transazioni con soggetti esteri.	Art. 11, co. 1 e 2 (confermato)
Fatturazione elettronica - esonero dall'annotazione sui registri Iva Sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri delle fatture emesse e ricevute, di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute mediante fatturazione elettronica.	Art. 11, co. 2-bis (nuovo)
Regime agricoltura - Esonero da comunicazione delle operazioni rilevanti Iva Per i produttori agricoli di cui all'art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972 (ossia con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972), a decorrere dall'1/1/18, è previsto l'esonero dalla comunicazione annuale all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cd. spesometro)	Art. 11, co. 2-ter e 2-quarter (nuovo)
Fatturazione elettronica carburante autotrazione – differita l'applicazione Per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, la fatturazione elettronica, prevista per i soli acquisti effettuati da soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, si applica dall'1/1/19, piuttosto che dal 1/7/18. È stata, inoltre, posticipata all'1/1/19 l'abrogazione di una serie di disposizioni relative alla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione tra cui il D.P.R. n. 444/1997, regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione. Resta ferma la decorrenza dell'1/7/18 per le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 concernenti: • la deducibilità dal reddito d'impresa degli acquisti di carburante condizionata al pagamento con carte di credito/debito; • il credito d'imposta agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.	Art. 11-bis (nuovo)
La suddetta proroga era stata già introdotta dal decreto-legge 28/6/18, n. 79. Il co. 2 dell'art. 1 della legge di conversione ha previsto l'abrogazione del decreto-legge n. 79/2018 e ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge,	

Special Assist

in quanto le disposizioni sono state trasfuse nell'art. 11-bis del decreto dignità.	
Compensazione tra cartelle esattoriali e crediti verso la PA È possibile compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti della pubblica amministrazione anche per il 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/12/17. La compensazione può riguardare tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Il tributo oggetto di compensazione deve essere inferiore o pari al credito maturato. Modalità attuative - quelle previste dal D.M. 24/9/14, che rinvia al D.M. 25/6/12 e al D.M. 12/10/12.	Art. 12-bis (nuovo)
Lo split payment non si applica ai professionisti Le prestazioni di servizi rese professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. 29/9/73, n. 600, per le quali è emessa fattura successivamente al 14/7/18 sono escluse dall'applicazione dello split payment.	Art. 12 (confermato)
Società sportive dilettantistiche lucrative – abrogata la disciplina della legge di bilancio 2018 Abrogate le disposizioni di cui ai commi da 353 a 361 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 con le quali erano state istituite le società sportive dilettantistiche lucrative, per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile, ossia società di persone o società di capitali.	Art. 13 (confermato)
Per tali società, se riconosciute dal CONI, era stata prevista la riduzione dell'Ires alla metà nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) sugli aiuti «de minimis». Con esplicito riferimento alla disposizione che prevedeva la riduzione di aliquota è stato previsto che la relativa abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14/7/18. Si torna, dunque, al previgente regime caratterizzato da divieto di lucro soggettivo che caratterizzava tanto le Associazioni Sportive Dilettantistiche quanto le Società Sportive Dilettantistiche. Le forme giuridiche utilizzabili sono: • l'associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss del Codice civile; • l'associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10/2/00, n. 361; • la società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.	